

Formazione continua/2. Competitività e garanzie di occupazione alla base degli accordi siglati con i sindacati

Imprese a scuola, via alle adesioni

Modello DM/10 all'Inps entro novembre indicando il codice del Fondo scelto

A CURA DI
Alfredo Casotti

Entro fine novembre i datori di lavoro che vogliono aderire ai Fondi interprofessionali per la formazione continua devono comunicarlo all'Inps indicando in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 relativo a ottobre 2007 l'apposito codice di adesione.

A seguito della scelta espressa, il contributo integrativo dello 0,30% - di norma versato dai datori di lavoro con la contribuzione a coper-

TUTTI I SETTORI

Le associazioni e i soggetti giuridici possono lanciare iniziative dal comparto industriale all'artigianato

LE ESCLUSIONI

Non ammessi ai corsi i lavoratori somministrati, gli apprendisti, gli extracomunitari stagionali e gli operai agricoli

tura della disoccupazione volontaria - sarà destinato dall'Inps al finanziamento del Fondo indicato. Entro la stessa data potrà essere altresì revocata l'adesione espressa l'anno scorso indicando il codice "Revo" preceduto dalla dicitura "revoca adesione", fermo restando che gli effetti finanziari e contributivi dell'adesione e dell'eventuale revoca si manifesteranno a decorrere dal mese di gennaio 2008. Sia l'adesione sia la revoca possono essere espressi in qualsiasi mese dell'anno.

I Fondi paritetici interprofessionali per la formazione conti-

nua sono stati istituiti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 118, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori e possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

- a) come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del Codice civile;
- b) come soggetto dotato di personalità giuridica, ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

I Fondi interprofessionali sono finanziati dal gettito della contribuzione dei datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, e l'adesione può essere effettuata anche a un Fondo rivolto a un settore diverso da quello di appartenenza. La contribuzione non aggrava il costo del lavoro in quanto al Fondo è devoluto il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Pertanto, i datori di lavoro che non aderiscono ad alcun Fondo continuano a versare detto contributo, nella misura del 30 per cento, all'Inps secondo le modalità vigenti.


In caso di adesione, invece, è l'Inps che provvede a trasferire al Fondo indicato dal datore di lavoro la contribuzione ricevuta con il DM 10/2. Tanto che, in caso di omissione, anche parziale, del suddetto contributo il da-

tore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate, anch'esse, dall'Inps al fondo prescelto.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Istituto previdenziale è tenuto a comunicare, al ministero del Lavoro e ai Fondi la previsione di gettito della contribuzione a questi ultimi destinata, nonché l'importo della contribuzione relativa ai datori di lavoro non aderenti, da destinare al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

I datori di lavoro sono liberi di aderire a qualsiasi Fondo, indipendentemente dal settore di operatività ferma restando l'adesione a un unico Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale, con esclusione del personale dirigente per il quale è possibile aderire esclusivamente al Fondo specifico. L'Inps ha chiarito (circolare n. 60/2004) che qualora ci si trovi in presenza di contestuale adesione a Fondi tra loro diversi, dovranno essere accese più posizioni contributive. La scelta non può essere espressa da quei datori di lavoro che non sono tenuti a versare il contributo dello 0,30%, o per i lavoratori esclusi dalla contribuzione stessa, come i lavoratori somministrati, gli apprendisti, gli extracomunitari stagionali e gli operai agricoli.

In caso di passaggio di dipendenti a seguito di operazioni straordinarie - fusione per incorporazione o cessione di ramo di azienda - la destinazione operata dal datore di lavoro originario mantiene la sua validità e continua a produrre effetti finanziari e contributivi per tutto l'anno in cui si colloca. Il datore di lavoro subentrante può, ovviamente, revocare la scelta.



La squadra al completo

Denominazione	Settore	Autorizzazione	Codice adesione	Codice revoca
Fondo artigiano formazione	Imprese artigiane	Dm 31/10/2001	FART	REVO
Foncoop	Imprese cooperative	Dm 10/5/2002	FCOP	REVO
For. te	Commercio, del turismo, dei servizi, del credito, delle assicurazioni e trasporti	Dm 31/10/2002	FITE	REVO
Fondimpresa	Imprese industriali	Dm 28/11/2002	FIMA	REVO
Fondo Pmi - Confapi	Piccole e medie imprese industriali	Dm 21/1/2003	FAPI	REVO
Fon.Ter	Terziario: comparti turismo e distribuzione-servizi	Dm 24/2/2003	FTUS	REVO
Fondirigenti	Dirigenti industriali	Dm 6/3/2003	FDIR	REVO
Fon. Dir	Dirigenti del terziario	Dm 6/3/2003	FODI	REVO
Fondo dirigenti Pmi	Dirigenti piccole e medie industrie	Dm 4/8/2003	FDPI	REVO
Fondoprofessioni	Studi professionali ed aziende ad essi collegate	Dm 29/12/2003	FPRO	REVO
Fond.E.R.	Enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa	Dm 1/9/2005	FREL	REVO
Fondazienda	Quadri e dipendenti commercio, turismo, servizi, artigianato, piccola e media impresa	Dm 28/2/2007	FAZI	REVO
Fon. Agri	Agricoltura	Dm 20/2/2007	FAGR	REVO